

Ridurre il costo del lavoro con contratto di rete e codatorialità

D.ssa Maria Rosa Gheido
Consulente del Lavoro
Dottore Commercialista

Il contratto di rete

Il contratto di rete realizza **un modello di collaborazione – più o meno intenso - tra imprese** che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare **progetti ed obiettivi condivisi**, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Chi può partecipare

- Imprese di qualsivoglia natura giuridica;
- Operanti in Italia, in tutti i settori;
- Che intendano condividere un piano generale d'azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività tramite la collaborazione reciproca, lo scambio di utility, l'esercizio in comune di singole o più attività.

La pubblicità

- Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater del D.L. 5/2009, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
 - [...]
 - b) gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
 - c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune...[..]

I vantaggi

- **affrontare con più forza il mercato, anche estero;**
- **ampliare l'offerta**
- **dividere i costi**
- **accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto**
- **godere di agevolazioni fiscali**
- **partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici**
- **impiegare il distacco del personale tra le imprese: l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete**
- **assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete**

Il contratto

- Prima di trasmettere il contratto al Registro delle Imprese è necessario provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
- In seguito alla approvazione delle apposite specifiche tecniche, avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, **dall'8 gennaio 2015 è possibile depositare al Registro delle Imprese contratti di rete redatti in conformità al modello standard tipizzato** (approvato con Decreto Interministeriale n. 122 del 10/04/2014), sottoscritti con **firma digitale dei titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti**.
- I contratti di rete formati secondo lo schema approvato dal ministero e sottoscritti digitalmente direttamente dai rappresentanti delle imprese partecipanti possono quindi essere redatti e depositati anche senza l'intervento notarile (purché siano contratti di rete senza soggettività giuridica).

Le formalità

- il contratto di rete in formato elaborabile, firmato digitalmente da tutte le imprese contraenti, deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello 69 presso un qualsiasi ufficio di registrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- per la prima iscrizione del contratto di rete nel Registro Imprese tutte le imprese partecipanti devono inviare una comunicazione unica (tramite ComunicaStarweb) allegando il contratto di rete in formato elaborabile come documento con codice B07 (ATTO XML). Le comunicazioni di iscrizione dei successivi eventi modificativi al contratto di rete nel Registro Imprese saranno dovuti solo dall’impresa di riferimento.
- (Fonte: Registro Imprese, Guida)

Il distacco

- Il distacco è l'istituto, disciplinato nel settore privato, per la prima volta, con l'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, in virtù del quale un datore di lavoro, al fine di soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco di personale

- *«Qualora il distacco di personale avvenga fra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d'impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n.33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del Codice Civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regola stabilite attraverso il contratto stesso.»*
- (art.30, comma 4-ter Dlgs.n.276/2003, aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. 0a) del d.l. n. 76/2013);
- tipizzazione legale del presupposto di legittimità del negozio di distacco relativo al requisito dell'interesse della parte distaccante, intesa a favorire la circolazione dei lavoratori tra imprese collegate da un obiettivo identificato all'interno della rete e fondata sull'esistenza di interesse diffuso, condiviso dai soggetti della rete, volto al raggiungimento dell'obiettivo comune.

Il parere ministeriale

- «Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario».
- Min.Lav. Circ. n.35 del 29.8.2013

Il limite codicistico

- L'art.2103 c.c. prevede che un dipendente non possa essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non in presenza di comprovate esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva.
- Ciò significa che, anche nel caso di contratto di rete, se l'interesse del distaccante è presunto nondimeno occorre verificare la presenza delle "comprovate esigenze" che rendono necessario il distacco del lavoratore.

La giurisprudenza

- con espresso riferimento ai distacchi infragruppo la Corte di Cassazione con sentenza 21 aprile 2016 n. 8068 ha sancito che:
- “Se il distacco del lavoratore viene realizzato tra aziende facenti parte dello stesso gruppo di imprese, il requisito dell’interesse può ritenersi sempre esistente, a prescindere da indagini specifiche, in quanto il collegamento societario comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade nei “contatti di rete”.

La codatorialità

- Nel distacco il datore di lavoro è pur sempre il distaccante;
- con la codatorialità, il rapporto di lavoro intercorre tra un lavoratore e più datori di lavoro, contitolari del medesimo rapporto. La codatorialità, nel contratto di rete, è ammessa se questa è una previsione esplicitamente inserita nel contratto.

La codatorialità infragruppo e in rete

- Con riferimento ai gruppi di imprese, la codatorialità ha origine giurisprudenziale;
- nel contratto di rete, è ammessa in quanto sia una esplicita previsione del contratto.

Codatorialità o contitolarità?

- il contratto di rete consente un uso in comune dei lavoratori senza incorrere in una ipotesi di illegittima somministrazione, e, nel contempo, fornisce mezzi di tutela del lavoratore subordinato sottoposto al potere direttivo di due o più datori;
- si tratta quindi di “un’obbligazione soggettivamente complessa”, in base alla quale ad un unico lavoratore e ad un’unica obbligazione (di lavoro) corrisponde una pluralità di creditori;
- possibile dissociazione tra la titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro.

L'esercizio dei poteri da parte dei datori di lavoro, la responsabilità solidale

- Il Ministero del Lavoro (circolare n.35/2013) riconosce al contratto di rete una possibilità derogatoria dei regimi di responsabilità civile, amministrativa.
- L'articolo 31 del Dlgs.n.276/2003 la prevede espressamente.

Il parere ministeriale

- in relazione a tale personale [assunto in codatorialità] , il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
- Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.
- (Min.Lav. Circ.35/2013)

La rete e il settore agricolo

- In ordine ai requisiti soggettivi, il contratto di rete “agricolo” deve essere formato da sole imprese agricole singole o associate, di cui all’art. 2135 c.c., definite come piccole e medie (PMI) ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 e, cioè, quelle che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro.
- Per lo svolgimento dell’attività in forma collettiva possono partecipare alla rete anche le figure giuridiche societarie che rispondono ai requisiti di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004, ossia le società che recano nel loro oggetto sociale l’esclusivo esercizio delle attività previste dal suddetto art. 2135 c.c. e contengono nella propria denominazione o ragione sociale la locuzione di “società agricola”.
- Nel contratto di rete, tra gli obiettivi, possono essere indicati tanto l’impegno delle parti contraenti alla realizzazione di una produzione agricola, quanto l’esercizio in comune di detta attività.
- L’art. 31, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 276/2003, prevede che i datori di lavoro rispondano in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità previste dai commi 3-bis e 3-ter.

Contratti di rete e contratti agricoli

l'art. 45, comma 3, d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, dispone che:

- “Al contratto di rete (...), non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203” con il chiaro intento di evitare eventuali incompatibilità tra contratto di rete e la disciplina sui contratti agrari che vieta i contratti associativi.

Le assunzioni congiunte

- L'art. 9, comma 11, DL 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, consente l'assunzione congiunta di lavoratori da parte di imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il ~~50%~~ **40% *** di esse siano imprese agricole;

* Valore così diminuito dall'art.18 della legge n.154/2016 con effetto dal 25.8.2016

Il parere ministeriale

- «le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono “procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende».
- Circ.35/2013

....segue

- «È inoltre previsto che l'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il ~~50~~ 40% di esse sono imprese agricole, per la individuazione delle quali occorre rifarsi alla definizione contenuta nell'art. 2135 c.c. L'assunzione congiunta di lavoratori comporta, secondo la nuova disposizione, una responsabilità solidale “delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato” ».

Le differenze

- Mentre per la codatorialità (anche in agricoltura) è necessario che le modalità concrete dello svolgimento del rapporto siano disciplinate nel contratto di rete, quando si tratta di assunzione “congiunta” è sufficiente la sola presenza di un contratto di rete.

Assunzioni congiunte in agricoltura

Art. 31, del D.Lgs. n. 276/2003:

- “3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
- 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole”.
- 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
- 3-quinq. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.

.....segue

- nei contratti agrari la collaborazione fra le imprese è finalizzata a procurare ed organizzare i fattori di produzione, necessari per esercitare l'attività di impresa agricola;
- nel contratto di rete la collaborazione e cooperazione fra le imprese agricole è finalizzata ad accrescere una attività economica e produttiva già esistente, la quale acquista una diversa dimensione e configurazione, per aver organizzato, in modo differente, l'attività imprenditoriale.

D.M. 27.3.2014

(G.U. 11.8.2014, n.185)

Ambito di applicazione:

- assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il ~~50~~ 40 per cento di esse sono imprese agricole.

Le modalità di comunicazione

DM 27 MARZO 2014, le indicazioni per le comunicazioni da parte del soggetto incaricato di gestire l'attività per conto della rete:

Centro per l'Impiego competente: quello di ubicazione della sede di lavoro;

Soggetto obbligato:

- per i gruppi di impresa, l'impresa capogruppo;
- se riconducibili allo stesso proprietario, il proprietario stesso;

...segue: comunicazioni

- contratto di rete o vincoli di parentela:
soggetto individuato da uno specifico accordo
o dal contratto di rete stesso.
- In tal caso, l'accordo è depositato presso le
associazioni di categoria, con modalità che ne
garantiscono la data certa di sottoscrizione.

Le denunce periodiche

- Con il messaggio INPS n. 6605/2015 è stato rilasciato il nuovo modello di Denuncia Aziendale (D.A.) che consente al Referente Unico, responsabile degli adempimenti previdenziali nell'ipotesi di assunzione congiunta, di trasmettere la denuncia secondo le modalità descritte della circolare 131/2015;
- Con il messaggio 7635 del 28.12.2015 sono illustrate le modalità per la presentazione della denuncia trimestrale DMAG di lavoratori assunti congiuntamente a decorrere dalle denunce di **competenza IV trimestre 2015**.